

Comune di Montaldo Roero (Cuneo)

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL' ART.3 COMMA 3 DELLA L.R. 19/99 E SMI**

**\*\*\* OMISSIS\*\*\***

Premesso che:

l'art 4 comma 2 del D.P.R. 380/2001 prevede che il Comune - possa istituire le Commissioni edilizie e indica gli interventi sottoposti al relativo parere consultivo;

- il regolamento edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 28 del 19/11/2019, prevede all' art 45.3 comma 1: *“La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio nominata con D.C.C n. 21 del 16.06.2016”*,
- che il predetto regolamento edilizio al medesimo articolo 45.3 comma 2 prevede che *“la commissione è composta da nr. 7 componenti designati dall' Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione vengono individuati il Presidente e il vice-Presidente”*;

Rilevato che:

- l'istituita Commissione per il paesaggio, di cui alla delibera di C.C. n 23 del 29.07.2019, ha assorbito parte delle competenze delle Commissioni Edilizie Locali;

Dato atto che

le valutazioni istruttorie relative alla conformità edilizia e urbanistica - di settore, nonché circa la rispondenza alle norme igienico, sanitarie, di sicurezza, antincendio, dell'intervento proposto dal soggetto privato istante vengono valutate nell'ambito di parere tecnico elaborato dal Tecnico incaricato del Comune di Montaldo Roero, nonché dal Responsabile del Servizio, e inoltrato al SUE/SUAP, al fine della trasmissione al soggetto richiedente;

Valutato che:

- la conformità dell'intervento proposto dal soggetto privato istante, viene pertanto ampiamente valutata nell'ambito delle suddette competenze così distribuite, che risultano sostitutive di tutte le funzioni e competenze di cui al citato Articolo 45.3 del Regolamento Edilizio Comunale, in capo alla Commissione Edilizia che assumerebbe funzione facoltativa, a totale discrezione dell'Amministrazione, o nel caso ci siano pratiche particolarmente complesse che richiedono l'intervento di figure altamente professionali sotto il profilo urbanistico-legale e di tutela idrogeologica del territorio;
- con l'introduzione dell'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività anche alternativa al Permesso di Costruire, Comunicazione di Inizio Attività Asseverata nonché le opere edilizie realizzabili attività in edilizia libera ( di cui agli articoli 6,6bis,22 e 23 del D.P.R. 380/2001 con le modifiche introdotte dal D.Lgs 25 Novembre 2016 n° 222) il soggetto istante si avvale di tecnico asseverante, il quale, nella presentazione della documentazione di Segnalazione/Comunicazione presenta una valutazione tecnica dell'intervento, dichiarando, sotto la propria responsabilità ai sensi

e per gli effetti di quanto stabilito dal D.P.R. 445 del 2000, la conformità dell'intervento proposto alla specifica normativa di settore;

- alla luce delle considerazioni sopra riportate, vi è una ridondante sovrapposizione di competenze e funzioni di valutazione della Commissione Edilizia rispetto ai soggetti che svolgono le attuali attività istruttorie dei titoli abilitativi edilizi: Ufficio Tecnico Comunale, Responsabile del Servizio e Sportello Unico per l'Edilizia;

Considerato che

il coinvolgimento di Commissione Edilizia finalizzata alla valutazione del progetto di parte, porterebbe ad un allungamento dei tempi istruttori, già peraltro molto stringenti;

Ritenuto

- pertanto, che l'utilizzo facoltativo della Commissione Edilizia determini una semplificazione e snellimento dell'attività istruttoria e amministrativa;

- pertanto necessario provvedere in merito alla modifica del R.E.C. all' Art 45.3-commissione edilizia-al comma 1 che recita: *“La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio nominata con D.C.C n. 21 del 16.06.2016”*

in: ***“La commissione edilizia è facoltativa e quando è nominata è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio”***

Ed alla modifica del comma 2 del medesimo articolo che recita: *“la commissione è composta da nr. 7 componenti designati dall' Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione vengono individuati il Presidente e il vice-Presidente”*;

in: ***“la commissione, quando nominata, è composta da nr. 5 componenti designati dall' Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione vengono individuati il Presidente e il vice-Presidente”***;

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge:  
voti favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (Coraglia Michelina, Colonna Giulia, Tarraran Francesco) su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di adottare le modifiche del regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 28 del 19/11/2019, in particolare all' Art. 45.3- commissione edilizia al comma 1 che recita: *“La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio nominata con D.C.C n. 21 del 16.06.2016”*  
in: ***“La commissione edilizia è facoltativa e quando è nominata è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio”***

Ed alla modifica del comma 2 del medesimo articolo che recita: *“la commissione è composta da nr. 7 componenti designati dall’ Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione vengono individuati il Presidente e il vice-Presidente”*;

*in: “la commissione, quando nominata, è composta da nr. 5 componenti designati dall’ Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione vengono individuati il Presidente e il vice-Presidente”*, come da allegato A) alla presente deliberazione.

4. di provvedere ad intervenuta esecutività della presente:

a) al deposito della delibera di adozione per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale unitamente a tutti gli elaborati;

b) alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico dell’amministrazione comunale e sul BUR; ed al deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio.

Successivamente con n. 6 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Coraglia Michelina, Colonna Giulia e Tarraran Francesco), su n. 9 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**\*\*\* OMISSIS\*\*\***